

STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, con Ordinanza n. 40/2017 pubblicata in data 12.01.2017 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione denominata “atti di notifica” del sito sul sito web delle amministrazioni resistenti” del ricorso n. R.G. 1295/2016 e degli altri atti indicati nella medesima Ordinanza recante:

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II

– R.G. n. 1295/2016;

2.a) Il nome dei ricorrenti

Dott. Bruno Cairo, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio De Luca elettivamente domiciliato con questi presso lo studio dell’Avv. Luigi Pallone, sito in Catanzaro alla via Citriniti n.5;

2.b) Indicazione dell’amministrazione intimata

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, in persona Ministro in carica;

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Direttore Generale p.t.;

3.a) Gli estremi dei provvedimenti impugnati

- dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale dell’ Ambito disciplinare ADEE – “Sostegno Primaria”, del Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D.G n. 107 del 23-02-2016, già pubblicato da parte dell’USR Calabria il giorno 19.07.2016 mediante avviso, nella parte in cui tale avviso non contempla il nominativo del ricorrente che ha partecipato alla prova scritta conseguendo un punteggio complessivo ritenuto non sufficiente, della successiva Graduatoria di Merito emanata con nota prot. AOODRCAL 0014853 pubblicata in data 12.09.2016, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso alla successiva prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D.G n. 107 del 23-02-2016, anche mediante la predisposizione di una prova orale riservata.

STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

3.b) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso

1) Violazione di legge per omessa o insufficiente motivazione

La necessità di motivare la valutazione di una prova di concorso, a maggior ragione se negativa, deriva innanzitutto dal fatto che sovente i criteri di valutazione delle prove se pure predeterminati dalla commissione esaminatrice coincidono con espressioni affette da estrema genericità.

L'art. 12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dall'art. 10 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, stabilisce che "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove". L'obbligo di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, cioè di autolimitare il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali in base a criteri predeterminati, impone – per ineludibile conseguenza – **di motivare il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto**. Diversamente opinando, tra criteri e giudizi valutativi sarebbe irragionevolmente omesso il passaggio intermedio dell'applicazione del criterio, il che renderebbe inutile la fissazione dei criteri medesimi e l'effetto di autolimitazione che ne deriva.

2) Illogicità manifesta. Eccesso di potere. Violazione dei criteri di correzione, arbitrarietà, contraddittorietà e travisamento dei fatti.

I Commissari valutatori omettono completamente – con ciò incorrendo in travisamento ed omessa motivazione, oltre alle violazioni di legge di cui sopra - di prendere in esame e valutare correttamente la corrispondenza tra le risposte date ai quesiti formulati e le griglie di valutazione. Altresì, si segnala la mancanza di corrispondenza quindi l'arbitrarietà e la contraddittorietà tra quanto asserito nel giudizio sintetico, rispetto al valore numerico assegnato in sede di valutazione. Difatti, non è dato sapere l'iter logico seguito dalla commissione per l'attribuzione del punteggio numerico, attesa la mancata compilazione della griglia di valutazione, griglia volta all'attribuzione del punteggio numerico a ogni singolo quesito svolto e aderente ai criteri prestabiliti. Pertanto, i vizi inficianti il giudizio della Commissione sull'elaborato del ricorrente sono quelli di aver disatteso completamente di giudicare, analiticamente e seguendo le indicazioni delle griglie, i singoli criteri ivi stabiliti. E' in questa ultima circostanza che si concretizza il vizio di **arbitrarietà e omessa motivazione**.

4) Indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria

Tutti i candidati che potrebbero essere lesi dall'accoglimento del complessivo gravame e ricoprenti la posizione da .1 a n. 45 della graduatoria di merito ADEE del 12.09.2016;

STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso, dopo aver selezionato Regione Calabria e scelto la sede di Catanzaro;

6) l'Ordinanza N. 40/2017, dalla Sezione II del T.A.R. Calabria, Sede di Catanzaro, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami;

7.a) il testo integrale del ricorso

"TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA

CATANZARO

RICORSO

per il Prof. Cairo Bruno, nato il 29/10/1978, (CF:CRA BRN 78R29 D086Y), rappresentato e difeso per procura in calce, dall'Avvocato Claudio DE LUCA (CF: DLC CLD 63M27 D086), unitamente al quale elegge domicilio in Catanzaro, alla via Citriniti n.5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Pallone. Si chiede di ricevere le comunicazioni ai numeri di fax **0984/407316** e alla Pec **avv.claudiodeluca@pec.giuffre.it**

- **ricorrente-**

contro

il MINISTERO DELL' UNIVERSITA' e DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, alla Via G. da Fiore, 34, Catanzaro;

-**resistente-**

Nonché

STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

L' Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Direttore Generale p.t.,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, alla Via G. da
Fiore, 34, Catanzaro;

-resistente-

e, ove occorra, nei confronti di

Prof. Gallo Pasquale, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n.129, Corigliano Calabro (CS)

-controinteressato -

**per l'annullamento anche in parte qua, previa sospensione e concessione delle più idonee
misure cautelari provvisorie**

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale dell' Ambito disciplinare ADEE – “Sostegno Primaria”, del Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D.G n. 107 del 23-02-2016, già pubblicato da parte dell'USR Calabria il giorno 19.07.2016 mediante avviso, nella parte in cui tale avviso non contempla il nominativo del ricorrente che ha partecipato alla prova scritta conseguendo un punteggio complessivo ritenuto non sufficiente, della successiva Graduatoria di Merito emanata con nota prot. AOODRCAL 0014853 pubblicata in data 12.09.2016, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

per l'accertamento

- del diritto del ricorrente ad essere ammesso alla successiva prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D.G n. 107 del 23-02-2016, anche mediante la predisposizione di una prova orale riservata.

FATTO

STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

Il ricorrente Prof. Cairo, in possesso dei requisiti di ammissione, ha partecipato, per l'Ambito Disciplinare ADEE Sostegno Scuola - Primaria, al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D.G n. 107 del 23-02-2016.

In data 06.05.2016 sosteneva la prima prova scritta, a seguito della quale, in data 19.07.2016, veniva pubblicato avviso contenente i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale. Il ricorrente, preso atto di tale avviso, non riscontrando il proprio nominativo tra quello degli ammessi a sostenere la prova orale, in data 20/07/2016 inoltrava all'URS Calabria, istanza di accesso agli atti della procedura al fine di verificare il punteggio assegnato alle singole prove. Si avvedeva, pertanto e suo malgrado, di non aver raggiunto la sufficienza nella prova scritta; prendeva atto altresì del mancato invio, perché si suppone non predisposta, ad opera degli uffici preposti, dell'apposita griglia di valutazione.

Alla luce di tali considerazioni, tutti i succitati atti, meglio indicati in epigrafe sono da ritenersi palesemente illegittimi, lesivi degli interessi del ricorrente nella parte in cui non hanno consentito e non consentono allo stesso di partecipare alla successiva prova orale per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione di legge per omessa o insufficiente motivazione

In via preliminare, si eccepisce la violazione di legge per omessa o insufficiente motivazione atteso che la necessità di motivare la valutazione di una prova di concorso, a maggior ragione se negativa, deriva innanzitutto dal fatto che sovente i criteri di valutazione delle prove se pure predeterminati dalla commissione esaminatrice coincidono con espressioni affette da estrema genericità.

Tale necessità è volta a coniugare l'esigenza di assicurare la speditezza del lavoro delle commissioni con il diritto dei candidati di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune delle loro prove. La predeterminazione di criteri di valutazione corretti, rigidi e puntuali, risultato di un'attività discrezionale tecnica riconosciuta alla commissione stessa, deve **rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio finale in ordine alla puntuale attinenza ed effettiva rispondenza della valutazione delle prove effettuate ai criteri stessi**. Tale necessità è dettata dal

STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa, cui le commissioni concorsuali sono tenute nelle operazioni di valutazione delle prove delle selezioni pubbliche.

Il predetto orientamento è affermato sulla base di diversi presupposti che, per alcuni versi, tendono a smentire le argomentazioni a sostegno dell'orientamento prevalente (che vede nell'attribuzione di un semplice valore numerico già ampia specificazione della valutazione): i giudizi di valutazione delle prove concorsuali delle commissioni non sono sottratti all'obbligo di motivazione secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 241/1990. Tale disposizione afferma che tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, devono essere motivati con **l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.**

Da un lato, quindi, l'aver ricompreso espressamente i provvedimenti relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali tra quelli soggetti all'obbligo di motivazione, costituisce argomento decisivo a sostegno dell'insufficienza del solo punteggio numerico¹.

Dall'altro, i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali e di quelli idoneativi (graduatorie, provvedimenti di idoneità o inidoneità) sono generalmente motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, in quanto oggetto di una *relatio* da parte dei provvedimenti finali; sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito dei predetti procedimenti. E ciò in palese difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha – per contro – voluto per evitare al riguardo incertezze applicative ed interpretative. Pertanto, non può ritenersi sufficiente il voto numerico attribuito al candidato, atteso che il punteggio numerico costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio valutativo: **chi consegue un voto negativo espresso con un punteggio non è messo in condizioni, infatti, di conoscere i motivi del voto negativo.** Al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui ritiene che la commissione sia incorsa,

¹ In tal senso T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, 31 ottobre 2006, n. 1677, secondo cui "quando si fa luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l'esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica. Ciò appare consona non solo al sacrosanto principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi, ma allo stesso disposto dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato".

STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

sì da potere valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale e che, conseguentemente, il rispetto dei principi anzidetti impone che, alla valutazione sintetica di semplice "non inidoneità", si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo. In altre parole, la conoscenza da parte dei candidati degli errori, inesattezze e lacune del proprio elaborato consentirebbe di meglio valutare i termini di un eventuale ricorso giurisdizionale.

L'art. 12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dall'art. 10 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, stabilisce che "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove". L'obbligo di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, cioè di autolimitare il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali in base a criteri predeterminati, impone – per ineludibile conseguenza – **di motivare il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto**. Diversamente opinando, tra criteri e giudizi valutativi sarebbe irragionevolmente omissivo il passaggio intermedio dell'applicazione del criterio, il che renderebbe inutile la fissazione dei criteri medesimi e l'effetto di autolimitazione che ne deriva.

Posto ciò, si evidenzia la palese discordanza che rinviene tra la motivazione espressa e il punteggio numerico assegnato alla ricorrente, posto che dallo stesso non è ravvisabile in alcun modo l'iter logico seguito dalla Commissione per l'attribuzione dello stesso. Secondo il Consiglio di Stato, sez. VI, 13 febbraio 2004 n. 558, *"è comunque illegittimo il giudizio espresso da una Commissione di concorso, la quale, pur avendo prefissato criteri generali e di indirizzo logico-sistematico dell'attività di correzione, ha, poi, espresso la propria valutazione con una motivazione soltanto apparente, non fornendo le coordinate necessarie a correlare, in concreto, il giudizio espresso con il contenuto dell'elaborato del singolo concorrente. Invero, l'onere di motivazione può ritenersi assolto solo allorché, indipendentemente dalla estensione della formula adoperata (che può essere anche estremamente sintetica), la stessa consenta, sia pure in via sommaria, **di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso**".* Nulla di tutto ciò si rinviene nella valutazione operata dalla commissione che, illogicamente ed in palese violazione di legge, ha

STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

attribuito una valutazione numerica insufficiente all'elaborato del ricorrente, con una motivazione apodittica e non conforme ai canoni di buona fede e di imparzialità della P.A..

2) Illogicità manifesta. Eccesso di potere. Violazione dei criteri di correzione, arbitrarietà, contraddittorietà e travisamento dei fatti.

Così si esprime la Commissione nell'impugnato *Giudizio collegiale* relativo al ricorrente Prof. Cairo per quanto riguarda la prova scritta del concorso:

“Elaborazione frammentaria e disorganica con le indicazioni delle tracce; conoscenze lacunose e frammentarie; uso del lessico generico; l'elaborazione non presenta originalità”.

Orbene, con il su trascritto giudizio la Commissione è incorsa non solo nelle violazioni di legge di cui sopra ma anche negli altri vizi denunciati con questo motivo di ricorso. E ciò sotto i seguenti diversi profili.

I Commissari valutatori omettono completamente – con ciò incorrendo in ***travisamento ed omessa motivazione, oltre alle violazioni di legge di cui sopra*** - di prendere in esame e valutare correttamente la corrispondenza tra le risposte date ai quesiti formulati e le griglie di valutazione. Altresì, si segnala la mancanza di corrispondenza quindi l'arbitrarietà e la contraddittorietà tra quanto asserito nel giudizio sintetico, rispetto al valore numerico assegnato in sede di valutazione.

Difatti, non è dato sapere **l'iter logico seguito dalla commissione** per l'attribuzione del punteggio numerico, attesa la mancata compilazione della griglia di valutazione, griglia volta all'attribuzione del punteggio numerico a ogni singolo quesito svolto e aderente ai criteri prestabiliti. A tal riguardo la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “(...) *la discrezionalità riconosciuta dalla legge alle commissioni giudicatrici se non consente di costringere il giudizio entro parametri rigidamente predeterminati, non tollera neppure l'omissione di qualsiasi criterio, anche solo orientativo volto ad indirizzare le valutazioni dei candidati in modo omogeneo e rispettoso delle regole di trasparenza* ” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 25.9.2002, n. 4881).

Si sottolinea che il carattere “aperto” delle risposte avrebbe richiesto comunque oltre la previa fissazione dei criteri per la loro valutazione e per l'assegnazione del punteggio anche la corrispondenza e l'aderenza della valutazione rispetto alla griglia precedentemente assunta a riferimento per l'attribuzione del punteggio alla prova, in modo da far comprendere al candidato la valutazione eseguita.

STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

Detta censura, si ricollega sul conseguente difetto di motivazione del giudizio espresso dalla Commissione in merito alla prova sostenuta dal ricorrente in quanto l'attribuzione del solo punteggio numerico potrebbe reputarsi sufficiente unicamente nel caso in cui al voto faccia riscontro un giudizio, seppure sintetico, rigidamente predeterminato. Nella fattispecie in esame, una **compiuta motivazione, aderente ai criteri**, sarebbe stata necessaria perché la stessa Commissione d'esame ha ommesso di compilare la relativa griglia di valutazione cui collegare il voto numerico.

Invero, come è stato condivisibilmente affermato, *"(...) la giurisprudenza in tema di sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico, nei concorsi per l'ammissione agli impieghi, va interpretata alla luce del principio enunciato nell'art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. La disposizione citata, ai fini di "trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" - che è la rubrica dell'articolo - stabilisce che le commissioni devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso. Sicché il voto numerico deve atteggiarsi - ed è per questa ragione espresso legittimamente - **come puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati**. Così è stato chiarito che la votazione numerica è sufficiente solo allorquando i criteri di massima siano stati predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche.*

Inoltre, per la legittimità della votazione numerica data ad una prova scritta, è necessaria almeno l'apposizione di *note a margine dell'elaborato o l'uso di segni grafici, che consentano di individuare gli aspetti della prova valutati positivamente* " (Consiglio di Stato, 28 giugno 2004, n. 4782).

Il voto numerico motiva e gradua in forma sintetica il giudizio discrezionale e tecnico espresso dalla commissione di valutazione qualora sia sorretto da una griglia di valutazione preventiva che indica, in dettaglio, le modalità di attribuzione dei punteggi " (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 17.6.2011, n. 3244; Sez. V, 2.9.2008, n. 9992; C. di S., Sez. V, 13.7.2010, n. 4528; sez. IV, 25.11.2009, n. 5846; C. di S., Sez. V, 28.6.2004, n. 4782); ed ancora: *"In linea con l'ineludibile principio di trasparenza, è imposto alle commissioni esaminatrici di **rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio**, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quantomeno, mediante taluni elementi che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio **esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica**. Il rispetto dei principi suddetti impone che al punteggio numerico si accompagnino*

STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab esterno le motivazioni del giudizio valutativo, tra questi, particolare significato assume la predeterminazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione " (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2008, n. 2128); "In materia di valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico, deve ritenersi che l'espressione del solo voto numerico sia sufficiente, ma solo a condizione che esso sia "leggibile" o interpretabile alla stregua di una congrua ed articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costitutiva (e, comunque, com'è ovvio) prima dell'esame o della svolgimento delle prove" (T.A.R. Campania, Sez. V, 2.9.2008, n. 9992).

In buona sostanza, tra le due opposte tesi che ancora si avvicinano continuamente nella giurisprudenza amministrativa in ordine alla questione della sufficienza del voto numerico sotto il profilo dell'adempimento dell'obbligo di motivazione, il Collegio opta per la posizione intermedia, sicuramente più ragionevole, secondo la quale il voto numerico è sufficiente, ma solo a condizione che esso sia "leggibile" o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costituiva (e comunque, come è ovvio, prima dell'esame o dello svolgimento delle prove) tramite la predisposizione di una griglia a cui far necessariamente riferimento, griglia da utilizzare e compilare, ausilio per l'attribuzione del punteggio.

In effetti è proprio l'impalpabilità dei giudizi puramente numerici e la non riscontrabilità degli stessi con qualsivoglia base documentale, ovvero l'utilizzo, preciso e puntuale della griglia di valutazione, assunta come autovincolo dell'organo valutatore, ha fatto sì che venisse a mancare un unico "metro" di giudizio in grado di garantire trasparenza, imparzialità ed omogeneità alla valutazione.

In definitiva, nella fattispecie in esame, il mancato utilizzo della griglia che pur ha fissato i criteri di valutazione della prova scritta con l'attribuzione del mero voto numerico, e accompagnata da una, succinta motivazione tale da non rendere trasparente il giudizio espresso dalla commissione, fa emergere, dunque, una evidente lacuna motivazionale del giudizio steso che ne impedisce ogni seria controllabilità e menoma la correttezza della procedura.

STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

Pertanto, i vizi inficianti il giudizio della Commissione sull'elaborato del ricorrente sono quelli di aver disatteso completamente di giudicare, analiticamente e seguendo le indicazioni delle griglie, i singoli criteri ivi stabiliti. E' in questa ultima circostanza che si concretizza il vizio di **arbitrarietà e omessa motivazione**.

Difatti, proprio per i motivi enucleati al primo motivo del presente ricorso, si ritiene che il ricorrente, che ha conseguito una votazione complessiva di 24,80 non è stato messo nelle condizioni di conoscere i motivi sottesi a tali attribuzioni; di conoscere gli eventuali errori, inesattezze o lacune cui la commissione ritiene sia incorso il candidato. Mancano quindi quegli ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia possibile ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa ². E ciò è stanto più grave alla luce del parere reso sulla prova scritta del ricorrente dal prof. Francesco Bruno, ordinario di Didattica e Pedagogia speciale, che è il SSD nel quale si colloca in tutte le tematiche relative alle attività di sostegno in ambito scolastico, il quale ha espressamente ritenuto la valutazione della commissione esaminatrice "incoerente rispetto alla stessa valutazione della Commissione" e "L'elaborazione complessiva dei quesiti (...) adeguata alle richieste", formulando nuova e motivata valutazione delle risposte ai quesiti rispetto a quella elaborata dalla Commissione esaminatrice, concludendo con una valutazione finale numerica di 29,8, ampiamente superiore alla soglia minima di 28 punti.

Da quanto precede consegue la fondatezza di questo motivo di ricorso e l'illegittimità, anche per i profili qui denunciati, degli atti impugnati ed in particolare del giudizio complessivo non sufficiente del Prof.Cairo.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIVA E DI MISURE CAUTELARI

Sul *fumus* valga quanto esposto.

² Così Tar Toscana, sez. II, 4 novembre 2005 n. 5557, il quale ha dichiarato illegittimo il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso pubblico (nella specie, per educatore di asilo nido), adottato perché il candidato medesimo è stato ritenuto "non idoneo" in relazione alla prova scritta effettuata, non essendo tale giudizio di "non idoneità" accompagnato da ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo.

STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

Il pregiudizio grave ed irreparabile e l'estrema gravità ed urgenza che giustificano la emissione della "sospensiva" e di tutte le misure cautelari ritenute opportune ed idonee, derivano dalla considerazione che il ricorrente non potrà partecipare nell'imminenza ad una nuova procedura concorsuale, avuto riguardo al cronoprogramma ministeriale.

Sussistono quindi giusti motivi per concedere l'invocata domanda cautelare, che potrebbe consistere o nella diretta ammissione con riserva alle prove orali, ovvero nell'ordine rivolto all'USR per la Calabria di procedere ad una nuova valutazione degli elaborati della ricorrente, in composizione diversa rispetto alla commissione che ha emesso il giudizio impugnato.

Riguardo al *periculum* è appena il caso di evidenziare che in assenza di un provvedimento cautelare la futura decisione di merito sarebbe *inutiliter data* in quanto potrebbe intervenire solo dopo l'assegnazione dei posti messi a bando con irreparabile pregiudizio per la ricorrente.

Il nocumento sofferto per effetto dell'impugnata esclusione e, d'altra parte, relativo anche al ritardo dell'ingresso del ricorrente nella vita lavorativa.

PQM

Si chiede che l'adito TAR, *contrariis reiectis*, annulli, previa sospensiva e concessione delle più idonee misure cautelari gli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione e nel merito, accolga il presente ricorso.

In via istruttoria, si chiede di ordinare all'USR per la Calabria l'esibizione in giudizio tutti i documenti inerenti alla procedura concorsuale per cui è causa e, in particolare, ove esistente, la griglia di valutazione personale del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Produzione come da indice.

Si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile e che trattandosi di pubblico impiego il contributo unificato dovuto è di € 325,00.

Cosenza, Catanzaro, 17/10/2016.

Avv. Claudio DE LUCA";

STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

7.b) Elenco nominativo dei controinteressati

1. Trotta Sonia
2. Gallo Pasquale
3. Fantozzi Alessandra
4. Lombardo Enza
5. Fabris Mara
6. Malaspina Federica
7. Concolino Damiano Raffaele
8. Licastro Chiara
9. Rocco Vanessa
10. Casciaro Antonella
11. Filocamo Maria Letizia
12. Dagostino Caterina Maria
13. Fico Federica
14. Brunone Claudia
15. Brescia Aurora
16. Ferrantino Mario
17. Maiolo Barbara
18. Sicari Erika
19. Cariati Stefania
20. Borrelli Adele
21. Cairo Daniela
22. Bruni Francesca Marcella
23. Piperno Valentina
24. Staltari Agnese Silvia
25. Palermo Laura
26. Munno Daniela
27. Petrasso Paola Giovanna

STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

28. Praticò Giuseppina

29. Capristo Giulia

30. Leonetti Francesco Maria

31. Crisafio Lucia

32. Leone Gessica

33. Aloe Anna

34. Marino Angela

35. Orlando Eleonora

36. Manes Francesca

37. Macri Annalisa

38. Maio Gessica

39. Brasca Giuseppina

40. Caputo Daniela

41. Mazza Maria

42. Livani Mariastella

43. Morano Fausto

44. Colacitti Angelica

45. Veneziano Roberta

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n.40/2017 emessa dalla II Sezione del T.A.R. Calabria – sede di Catanzaro in data 10.01.2017 e pubblicata in data 12.01.2017

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito: www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria- Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi"

Cosenza lì 03.02.2017

Avv. Claudio De Luca